

DELIBERA



Direzione Generale
10DG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2026/00034

DEL 3/3/2026

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Annullamento d'ufficio della DDG n. 22/2026. Approvazione nuova graduatoria finale di merito per la concessione dei permessi retribuiti Diritto allo studio (150 ore) – Anno 2026- CCNL Comparto Sanità.

UFFICIO RAGIONERIA

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE Gerardo Dapoto

DATA 03/03/2026

IL DIRIGENTE Donato Ramunno

DATA 03/03/2026

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 concernente: *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*;
- la Legge della Regione Basilicata del 20/01/2020, n. 1 avente ad oggetto *"Riordino della disciplina dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)"*, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12/2020;
- la deliberazione del 02.02.2023, n. 12 con la quale si è preso atto dell'approvazione definitiva del Regolamento per l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell'ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 04.04.2023, n. 44 con la quale si è proceduto all'assegnazione del personale agli Uffici dell'Agenzia in attuazione del nuovo Regolamento per l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell'ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 30.01.2026 n. 16 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - ARPA Basilicata triennio 2026-2028;
- la deliberazione del 10.05.2016, n. 231 con la quale l'Agenzia ha adottato il Regolamento di contabilità e gestione finanziaria dell'ARPAB, approvato con DGR n.612 del 7.06.2016;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 11.07.2022 concernente: *"Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)"*;
- *Il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell'ARPAB sottoscritto in data 14/7/2022 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Bardi e il dott. Donato Ramunno*;
- *Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 203 del 26.08.2025 concernente: "Art. 21 Legge Regionale 1/2020. Rinnovo rapporto di lavoro del Direttore dell'ARPAB"*;
- *Il contratto individuale di rinnovo dell'incarico di Direttore generale dell'ARPAB sottoscritto in data 28.08.2025 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Bardi e il dott. Donato Ramunno*;
- la deliberazione del 03.08.2022, n. 81 concernente: *"Individuazione Direttore Tecnico Scientifico"*;

Considerato che l'Agenzia è in Esercizio Provvisorio di Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2026 giusta D.D.G. n. 173 del 30.12.2025, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 53 del 23.12.2025 (BUR n. 68 del 23 Dicembre 2025) ;

Visto e richiamato l'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022, confermato dalle vigenti disposizioni contrattuali, che disciplina la materia dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale non dirigenziale;

Considerato che ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a quelli con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia all'inizio di ogni anno;

Specificato che nell'ambito del medesimo limite percentuale di cui sopra, i permessi sono concessi anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato nella misura massima individuale già menzionata, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;

Tenuto conto che i permessi retribuiti sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami;

Rilevato che gli aventi diritto alla fruizione dei permessi non potranno, nel loro insieme, superare il 3% del contingente complessivo del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2025, con arrotondamento all'unità superiore;

Preso atto che alla data del 1° gennaio 2025 il personale del Comparto a tempo indeterminato ammonta a n. 104 unità e che, pertanto, il contingente massimo dei beneficiari, pari al 3% del totale arrotondato all'unità superiore, risulta pari a 4 unità;

Dato atto che con D.D.G. n. 2 del 15.01.2026 è stato indetto e approvato l'Avviso interno per la presentazione delle domande in ordine alla concessione al personale non dirigenziale di permessi retribuiti

per il diritto allo studio- anno 2026, ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022, confermato dalle vigenti disposizioni contrattuali;

Dato atto, altresì, che con **D.D.G. n. 22 del 10.02.2026** l'Agenzia ha autorizzato la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio – anno 2026 – ai dipendenti individuati nell'elenco dei beneficiari allegato al predetto provvedimento sotto la lettera "A";

Considerato che, all'esito dell'istruttoria originariamente condotta, il numero delle istanze risultate conformi ai requisiti prescritti dal citato Avviso era pari a 4 (quattro) e coincideva esattamente con il contingente massimo dei beneficiari individuato (n. 4);

Considerato, altresì, che, stante l'assenza di situazioni di esubero rispetto ai posti disponibili, l'Agenzia procedeva direttamente all'ammissione dei candidati aventi diritto, rendendo superflua la formulazione di una graduatoria di merito;

Preso atto che l'ufficio Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane veniva informato del rinvenimento di un'istanza di partecipazione – regolarmente acquisita al **Prot. Gen. n. 1296/2026-E del 23.01.2026** – soltanto in data **25.02.2026**, a seguito dell'inoltro formale della stessa da parte della Direzione Generale;

Considerato che tale omissione ha determinato l'esclusione del dipendente interessato dalla fase valutativa, viziando per difetto di istruttoria l'elenco di beneficiari precedentemente approvato;

Visti e richiamati:

- l'art. 21 octies , co 1, della Legge n. 241/1990 e smi, secondo il quale è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;

-l'art. 21 novies, co 1, della Legge n. 241/1990 e smi, a mente del quale il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo;

Dato atto che, a seguito del rinvenimento della istanza **Prot. Gen. n. 1296/2026-E del 23.01.2026**, il numero dei candidati in possesso dei requisiti (n. 5) risulta superiore al contingente massimo dei beneficiari (n. 4) precedentemente calcolato, rendendo pertanto necessaria la formulazione di una graduatoria di merito secondo i criteri di priorità fissati dalla normativa e dall'Avviso;

Vista la nota PrtG 3503/2026 – I – 26.02.2027 con la quale si provveduto a notificare agli interessati dell'avvio del procedimento di riesame in autotutela con contestuale possibile rideterminazione della graduatoria per i permessi retribuiti Diritto allo studio;

Rilevato che, all'esito della riapertura dell'istruttoria, il numero delle istanze ammissibili risulta pari a **n. 5 (cinque)** e, pertanto, eccedente il contingente massimo dei beneficiari individuato in **n. 4 (quattro)** unità;
Ritenuto, di conseguenza, necessario procedere alla riformulazione della graduatoria di merito approvata con la DDG n. 22/2026, applicando i criteri di priorità previsti dall'Avviso interno, al fine di individuare i n. 4 dipendenti aventi diritto e i dipendenti non beneficiari per insufficienza di posti che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

Precisato che le motivazioni dell'ammissione o non ammissione dei dipendenti che hanno presentato la domanda sono specificate nella graduatoria finale di merito allegata;

Precisato ad ogni modo che:

- ai sensi dell'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022, confermato dalle vigenti disposizioni contrattuali, per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, al termine dei corsi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo e che, in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
- la giurisprudenza di legittimità, dapprima Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e, successivamente Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 17128/2013 ha chiarito che per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l'orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma, in particolare, che *"i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari ..."*;
- con riferimento alla possibilità di usufruire dei permessi retribuiti da parte di dipendenti iscritti ad università telematiche, la circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso il Consiglio dei Ministri si è espressa nel senso che, nel disciplinare le agevolazioni, la normativa vigente non detta

specifiche previsioni sui corsi tenuti da università telematiche e, che, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rivenendosi in astratto preclusione alcuna alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche;

- l'ARAN, con parere Id:33102 (prec. CIRS126) ha richiamato, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, la sentenza n. 171/2015 della Corte dei Conti Sicilia che, sull'argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi *"solo nel caso in cui "provi" alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui "è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa"*;

- alla luce di quanto detto, la fruizione dei permessi dei dipendenti iscritti alle università telematiche è subordinata all'attestazione della partecipazione personale, effettiva e diretta del dipendente alle lezioni trasmesse in via telematica durante l'orario di lavoro;

- che, pertanto, i dipendenti che rientrano nella categoria indicata al punto precedente devono rendere apposita dichiarazione di impegno a fruire di tali permessi esclusivamente per i collegamenti telematici durante l'orario di lavoro e a produrre, all'esito di ciascun permesso, idonea attestazione dalla quale risulti l'effettiva e diretta partecipazione del dipendente alle lezioni;

Attestata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 221 del 15/10/2014;

Dato atto che i dati vengono trattati nel rispetto del Regolamento della privacy;

Visti e richiamati i Pareri del Garante della Privacy n. 235 del 11.04.2024 e n. 588 del 26.09.2024 i quali, richiamando la delibera ANAC n. 525 del 15.11.2023, hanno stabilito che la pubblicazione della graduatoria di merito deve indicare solo i dati identificativi dei vincitori, atteso che i dati relativi agli idonei dovranno essere pubblicati in base alla legge solo allorquando l'Amministrazione procede all'aggiornamento delle graduatorie con lo scorrimento degli idonei;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico-Scientifico *f.f.*;

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa, che qui sono da intendersi integralmente trascritti e riportati:

1. **di procedere**, per i motivi espressi in narrativa, all'annullamento della D.D.G. n. 22 del 10.02.2026 con la quale sono stati individuati i dipendenti beneficiari del permesso di studio di cui all'art. 62 del CCNL Comparto Sanità, per difetto di istruttoria a seguito del rinvenimento dell'istanza di un dipendente acquisita al PrtG. n. 1296/2026-E – del 23.01.2026;
2. **di dare atto** che l'annullamento della prefata DDG n. 22/2026 opera con efficacia *ex tunc*, rendendo privi di effetti gli atti e i provvedimenti ad esso conseguenti, salvo quanto specificato al punto 5 della presente deliberazione;
3. **di prendere** atto della nuova istruttoria elaborata in sede di riesame dall'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione delle Risorse Umane, con contestuale trasmissione della nuova graduatoria finale di merito riportata nell'Allegato A - quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di approvare** la graduatoria finale di merito riportata nell'**Allegato A** - quale parte integrante e sostanziale del presente atto -le cui motivazioni dell'ammissione o non ammissione dei dipendenti che hanno presentato la domanda sono ivi specificate;
5. **di dare atto** che gli effetti derivanti dall'annullamento della citata DDG n. 22/2026 non inficiano la validità dei permessi di studio già utilizzati dal personale ammesso al beneficio ed indicato nella graduatoria finale di merito approvata con il presente atto;
6. **di autorizzare**, per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022, la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nella misura massima individuale di 150 ore nell'anno solare, ai **n. 4 (quattro) dipendenti** utilmente collocati nella suddetta graduatoria (Allegato A) entro il limite del contingente massimo autorizzabile;
7. **di stabilire**, in linea con i principi di efficacia dell'azione amministrativa e di massimo favore per la promozione della formazione del personale, che qualora nel corso dell'anno 2026, in sede di ricognizione, si rendessero disponibili ore (per rinuncia, cessazione dal servizio o mancato utilizzo da parte dei beneficiari), l'Agenzia procederà allo scorrimento della graduatoria di cui al punto 4;
8. **di dare atto** che la fruizione dei permessi è subordinata alla pianificazione concordata con il Responsabile della propria struttura di appartenenza, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

9. **di precisare** che, per i dipendenti iscritti ad Università telematiche, la fruizione dei permessi è subordinata alla produzione di idonea documentazione, rilasciata dall'Ateneo, che attesti l'effettiva e personale partecipazione alle lezioni (sia in modalità sincrona che asincrona) esclusivamente nei giorni e negli orari di coincidenza con la prestazione lavorativa. In particolare, per la **modalità asincrona**, il dipendente è tenuto, **previo accordo con il Responsabile della propria struttura di appartenenza** da formularsi con congruo anticipo per garantire la continuità dell'attività amministrativa, e a pena di decadenza dal beneficio con conseguente recupero delle ore fruite, a produrre una certificazione dell'Ateneo dalla quale risultino i 'log di connessione' (orario di inizio e fine del collegamento) che diano prova della partecipazione alla lezione durante l'orario di servizio autorizzato; in mancanza di tale analitica attestazione, o qualora, per le lezioni in modalità asincrona, i log non certifichino la connessione durante l'orario di servizio, i permessi già utilizzati saranno considerati, ai sensi dell'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021, come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;"
10. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
11. **di notificare** la presente delibera:
- a) ai dipendenti ammessi ed esclusi dal permesso retribuito per il diritto allo studio;
 - b) ai dirigenti degli uffici cui sono assegnati i dipendenti beneficiari del permesso di studio;
 - c) all'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione delle Risorse Umane ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Agenzia, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso" e ogni altro adempimento conseguente di competenza;
 - d) alle OO.SS. del Comparto Sanità;
 - e) al C.U.G.;
12. **di trasmettere** il presente atto al R.P.T.C. dell'Agenzia;
13. **di evidenziare** che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nel termine di legge decorrente dalla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell'Agenzia;
14. **di dare atto che** la presente delibera è pubblicata all'Albo online dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante la necessità di consentire la fruizione dei permessi per l'anno solare in corso, e di dare atto che la stessa non è soggetta a controllo regionale ai sensi della normativa vigente.

L'ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERA

OGGETTO

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE Donato Ramunno 03/03/2026

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO Achille Palma 03/03/2026

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE Donato Ramunno 03/03/2026

Elenco Firme del provvedimento n. 2026/00034 del 03/03/2026

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 03/03/2026

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 03/03/2026

Numero Certificato: 0CDE0053FFD4D1E5

Rilasciato a: dnQualifier=LOPA2024041996021714, CN=PALMA ACHILLE,
SERIALNUMBER=TINIT-PLMCLL59P29H687O, G=ACHILLE, SN=PALMA, C=IT

Valido da: 19/04/2024 13:25:00

fino a: 19/04/2027

documento firmato il : 03/03/2026

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 03/03/2026

Numero Certificato: 1709C3812EA342D3

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-68038972134783, CN=Gerardo Dapoto,
SERIALNUMBER=TINIT-DPTGRD59C13G942U, G=Gerardo, SN=Dapoto, C=IT

Valido da: 24/03/2020 09:36:55

fino a: 24/03/2026 09:36:55

documento firmato il : 03/03/2026

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 03/03/2026

D.D.G. n. 2/2026 Avviso interno per la presentazione delle domande per la concessione di permessi retribuiti per il diritto allo studio – anno 2026 – ai sensi dell’art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 del 02.11.2022.
Concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio – Anno 2026 - **ALLEGATO A**

DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2026 - GRADUATORIA FINALE DI MERITO					
N.	COGNOME E NOME	PROT. N.	AMMESSO/NON AMMESSO AL BENEFICIO	CRITERI DI PRIORITA'	N. ORE PERMESSI RETRIBUITI
1	LEONE LUIGI	Prt.G.0001301/2026 - E - 23/01/2026	SI	comma 6, lett. a) dell'Avviso interno ex D.D.G. n. 2/2026. Studente all'ultimo anno.	150
2	MARCHESE ROCCO	Prt.G.0001296/2026 - E - 23/01/2026	SI	comma 6, lett. a) dell'Avviso interno ex D.D.G. n. 2/2026. Studente all'ultimo anno.	150
3	SARLI GIUSEPPE	Prt.G.0001503/2026 - E - 27/01/2026	SI	comma 6, lett. c) dell'Avviso interno ex D.D.G. n. 2/2026. Non ha mai usufruito dei permessi studio.	150
4	BENGIOVANNI SERENA	Prt.G.0001390/2026 - I - 26/01/2026	SI	comma 6, lett. c) dell'Avviso interno ex D.D.G. n. 2/2026. Precede l'idoneo non vincitore perché frequenta per la prima volta l'anno in corso.	150
5	*****	Prt.G.0001278/2026 - E - 23/01/2026	IDONEO NON AMMESSO	comma 6, lett. c) dell'Avviso interno ex D.D.G. n. 2/2026 perché ha già usufruito dei permessi per lo stesso corso e ha lo stato di fuori corso	NO
6	*****	Prt.G.0001825/2026 - E - 02/02/2026	NON AMMESSO	Mancata presentazione della domanda di partecipazione	NO